

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CFA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 005/CFA- RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2018

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro - Presidente; Dott. Gianpaolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza Dott. Luigi Caso - Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC INERENTE L'INQUADRAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALL'INTERNO DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

2. RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA A RICORRERE DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018)

Premessa

Sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 è stata pubblicata la **delibera del Commissario straordinario della FIGC**, qui di seguito riprodotta.

<<Il Commissario Straordinario,

- tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo del calcio femminile, con la organizzazione a livello territoriale di numerosi campionati di caratura giovanile, regionale ed interregionale ed a livello nazionale del Campionato di Serie A e del Campionato di Serie B;

- considerato che, a decorrere dalla prossima stagione Sportiva, l'attività nazionale di calcio femminile sarà strutturata su tre livelli e precisamente prevederà lo svolgimento del Campionato di Serie A, del Campionato di Serie B e del Campionato Interregionale;

- ravvisato opportuno che la Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i suoi Comitati Regionali, prosegua nella attività di promozione ed organizzazione della attività del calcio femminile a livello territoriale, provvedendo anche, sino a diversa determinazione, all'organizzazione del Campionato Interregionale e che la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell'ambito del progetto già avviato di sviluppo del calcio femminile assuma, attraverso l'inquadramento della Divisione Calcio Femminile, il ruolo di organizzatore dei Campionati nazionali di Serie A e di Serie B di calcio femminile;

- visto l'art. 10, comma 3 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di inquadrare, a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del

Campionato Interregionale di calcio femminile.

Le disposizioni conseguenti alla adozione del presente provvedimento saranno emanate entro il termine del 30 giugno 2018>>.

Con ricorso depositato in data 24.5.2018 la **Lega Nazionale Dilettanti** (di seguito anche LND), in persona del presidente, si è rivolta al Tribunale federale nazionale (di seguito anche TFN) per chiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 *bis* del codice di giustizia sportiva (di seguito anche CGS) l'annullamento della delibera del Commissario straordinario della Federazione italiana giuoco calcio (di seguito anche FIGC), pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018, con la quale è stato disposto l'inquadramento, a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019, della Divisione calcio femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella stessa predetta FIGC, delegando alla Lega nazionale dilettanti l'organizzazione del campionato interregionale di calcio femminile.

Con il suddetto ricorso, ritualmente notificato alla FIGC ed al suo Commissario straordinario, la LND, premessa e diffusamente argomentata la propria legittimazione a ricorrere, deduceva e lamentava:

- la mancata pubblicazione della delibera della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (di seguito anche CONI) con la quale è stato nominato il Commissario straordinario della Federcalcio e con la quale sono stati indicati i relativi poteri;

- la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. g), dello Statuto federale che prevede che la determinazione dell'ordinamento dei campionati debba essere effettuata d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, cosa che non sarebbe, invece, avvenuta nel caso di specie;

- la violazione dell'art. 5 dello Statuto federale in quanto la FIGC, inquadrando direttamente al suo interno la Divisione calcio femminile, avrebbe illegittimamente modificato la predetta disposizione che individua ed elenca tassativamente gli organi della Federazione medesima;

- la violazione degli artt. 9 e 10 dello Statuto federale, nella parte in cui demandano alla LND l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie e che prevedono che ciascuna Lega stabilisce autonomamente la rispettiva articolazione organizzativa;

- la violazione degli artt. 48 e 50 delle Norme organizzative interne federali (di seguito anche NOIF), con riferimento al fatto che l'organizzazione dei campionati è demandata alle Leghe ed al fatto che la delibera di modifica dell'ordinamento dei campionati dovrebbe entrare in vigore a partire dalla seconda stagione sportiva successiva a quella della data della sua adozione;

- l'inesistenza della Divisione Calcio Femminile in quanto, sin dal 2013, all'interno della LND è stato istituito uno specifico Dipartimento del calcio femminile deputato all'organizzazione dell'attività agonistica del calcio femminile in luogo della Divisione Calcio Femminile oggetto dell'impugnato provvedimento.

Quanto, specificamente, al merito della delibera impugnata, riteneva la LND ricorrente che la stessa è stata adottata <<in palese violazione dello Statuto della F.I.G.C. delle Norme Organizzative Interne della stessa Federazione, nonché del Regolamento della L.N.D.>>.

Quanto allo Statuto Federale, si legge nel ricorso, la delibera impugnata <<richiama l'art. 10, comma 3, per giustificare il disposto "inquadramento" della "Divisione Calcio Femminile per le attività del Dipartimento Calcio Femminile" nella Federazione Italiana Giuoco Calcio. La illegittimità e la palese erroneità del provvedimento appaiono *ictu oculi*. Quanto allo Statuto della F.I.G.C., l'art. 3 precisa le funzioni e gli obiettivi della stessa Federazione che, testualmente, così vengono indicati "Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati

d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;".

Orbene, risulta evidente, per esplicita previsione statutaria (si ripete: art. 3 lettera g) che "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire D'INTESA CON LE LEGHE INTERESSATE, sentite le Componenti tecniche. Orbene, nella concreta fattispecie, con la giustamente impugnata Delibera, il Commissario Straordinario ha inciso direttamente sulla determinazione dell'ordinamento e sulla formula di ben 2 campionati (quello di A e di B di Calcio Femminile) SENZA CHE VI SIA STATA MAI LA PRESCRITTA INTESA CON LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, direttamente interessata, né siano mai state "sentite" le Componenti tecniche sulla specifica questione. Dunque, se lo Statuto Federale ha previsto che in una materia tanto importante e "delicata" come l'ordinamento dei campionati doveva (*rectius*: deve) esserci la preventiva INTESA con la Lega interessata, è evidente che in mancanza di detta intesa, così come avvenuto nella concreta fattispecie, si è in presenza di una VIOLAZIONE DELLO STATUTO.

Ma vi è di più.

L'art. 5 dello Statuto F.I.G.C. indica esplicitamente l'Organizzazione della FIGC. Detta norma, testualmente prevede che "... 1. La FIGC ha sede in Roma. 2. Sono organi della FIGC: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) i Vice-Presidenti; d) il Comitato di presidenza; e) il Consiglio federale; f) il Direttore Generale; g) il Collegio dei revisori dei conti. 3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega Nazionale Dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega...".

Non vi è dubbio, dunque, che quella prevista dal vigente Statuto è l'attuale "organizzazione" della FIGC che, di conseguenza, per essere modificata, necessita di una modifica dello stesso art. 5 ora citato. L'aver creato, come illegittimamente ha fatto il Commissario Straordinario con la giustamente impugnata Delibera, una "Divisione Calcio femminile" inquadrata nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha comportato una modifica all'attuale assetto / organizzazione della FIGC con una modifica dell'art. 5 dello Statuto senza avere la relativa potestà e le richieste maggioranze deliberative. Non a caso, del resto, lo stesso art. 5 dello Statuto Federale ha previsto che solo per una propria organizzazione periferica la FIGC può procedere senza modificare lo stesso Statuto ma con norme approvate dal Consiglio Federale. In questo caso, viceversa, si è creata una Divisione Calcio Femminile che NON E' SU BASE PERIFERICA e la si è direttamente inquadrata nella F.I.G.C. così violando l'art. 5 dello Statuto>>.

Ed ancora, prosegue il ricorso, <<le violazioni dello Statuto con la giustamente impugnata Delibera del Commissario Straordinario non si esauriscono a quelle sin qui evidenziate. Gli artt. 9 e 10 dello Statuto Federale, infatti, chiariscono compiti e funzioni delle Leghe e, soprattutto, specificano che la FIGC demanda alle Leghe l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie (cfr. art. 9 n. 3 Statuto). Ancora, è esplicitamente previsto che ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa (cfr. art. 9 n. 2 Statuto). Orbene, nel caso concreto, per quanto attiene le attività di Calcio femminile, la Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto dello Statuto FIGC, aveva stabilito che non vi fosse più la presenza di una "Divisione" ma di un Dipartimento. Detta scelta organizzativa, del resto, era stata fatta propria, in conformità alle norme, dalla FIGC. Con Com. Uffi. n. 110/A del 10.1.2013, infatti, il Consiglio Federale, premesso

che "Tenuto conto che le società di calcio femminile nell'assemblea del 3.12.2012 si sono espresse affinché sia istituito il Dipartimento del Calcio Femminile in luogo dell'attuale Divisione; - Visto il parere interpretativo della Corte di Giustizia Federale in data 18.12.2012, pubblicato sul Com. Uff. n. 122/CGF del 28.12.2012, con il quale si è confermata la possibilità per il Consiglio federale di istituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto federale, a maggioranza qualificata il Dipartimento del Calcio femminile; - Tenuto altresì conto dell'obiettivo condiviso da tutte le componenti, all'esito dell'ampio dibattito intervenuto sull'argomento, di rafforzare l'attività di promozione e sviluppo del Calcio Femminile ; - Ritenuto di affidare la suddetta attività alla FIGC e di istituire a tal fine una Commissione federale, nominata dal Consiglio federale ogni quattro anni, composta dal Presidente Federale, dal Presidente della LND, dai Presidenti delle componenti tecniche e da un rappresentante designato da ciascuna delle altre componenti, con la partecipazione su invito del Coordinatore-referente del Dipartimento Calcio Femminile, di un rappresentante delle società, di un rappresentante degli atleti ed uno dei tecnici rispettivamente indicati dal Presidente della LND e dai Presidenti delle componenti; Ritenuto altresì di istituire, in luogo della Divisione Calcio Femminile, il Dipartimento Calcio Femminile al quale affidare l'organizzazione dell'attività agonistica; Visti gli artt. 10 e 27 dello Statuto federale "aveva deliberato quanto segue "... A) ... B) è istituito, in luogo della Divisione Calcio Femminile, il Dipartimento Calcio femminile al quale è affidata l'organizzazione dell'attività agonistica. Il Dipartimento deve dotarsi di un Consiglio eletto nel rispetto dei principi di democrazia".

Dunque, in relazione a quanto a suo tempo ritualmente deliberato dal Consiglio Federale, può e deve affermarsi senza tema di smentite che:

a) non esiste (più) una "Divisione Calcio Femminile" ma, a partire dal 10.1.2013, esclusivamente il Dipartimento Calcio Femminile;

b) che detto Dipartimento è inquadrato nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti;

c) che a detto Dipartimento è affidata l'organizzazione dell'attività agonistica;

d) che di competenza della FIGC (e della istituita Commissione Federale) sono le attività di promozione e sviluppo del Calcio Femminile.

In tale quadro, come risultante dal combinato disposto dello Statuto e degli artt. 48 bis e 49 N.O.I.F. deve valutarsi la giustamente impugnata Delibera del Commissario Straordinario, come pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018. Orbene, in primo luogo con detta Delibera si "inquadra" nella Federazione Italiana Giuoco Calcio UN ORGANISMO CHE NON ESISTE, ossia la "Divisione Calcio Femminile", non più esistente dal 10.1.2013, ossia da quando il Consiglio Federale ha adottato la richiamata Delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 110/A del 10.1.2013. Dunque, il Commissario Straordinario della F.I.G.C. in luogo di "inquadrare" nell'ambito della F.I.G.C., come erroneamente ha fatto, un Organismo non più esistente, avrebbe dovuto eventualmente PRIMA ISTITUIRLO!>>.

<<Se la Delibera avesse inciso sulla qualificazione dell'attività>>, deduce, infine, la LND, <<definendola come "professionistica", sarebbe stata una necessaria conseguenza la modifica dello "status" delle calciatrici che, come professioniste, avrebbero dovuto eventualmente veder organizzata l'attività dei campionati ai quali partecipavano da una delle Leghe Professionistiche. Viceversa, mantenendo l'attività nella sua qualificazione attuale - ossia come "dilettantistica" - la Delibera del Commissario Straordinario ha finito per determinare una sottrazione, assolutamente ingiustificata, alle prerogative dell'unica Lega, nell'ambito della F.I.G.C., deputata all'organizzazione ed alla gestione dell'attività "non professionistica". Con evidente lesione dei diritti della Lega odierna ricorrente e, comunque, dello Statuto F.I.G.C. come prima richiamato>>.

In via preliminare, al fine di verificare l'idoneità dei poteri attribuiti all'organo straordinario federale, la ricorrente LND chiedeva, comunque, fosse ordinato, in via istruttoria, alla FIGC, l'esibizione del provvedimento (ossia la delibera della Giunta nazionale del CONI) con la quale è stato nominato il Commissario straordinario della Federcalcio e con la quale sono stati indicati i relativi poteri.

In accoglimento della preliminare istanza istruttoria il TFN, con ordinanza presidenziale in data 5.6.2018, ordinava la richiesta esibizione e, in pari data, il Segretario federale ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 52 del 1 febbraio 2018 con la quale è stata disposta la nomina del Commissario straordinario della FIGC.

Nell'instaurato giudizio si è costituita la **FIGC** con memoria difensiva depositata in data 15 giugno 2018, per eccepire, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della LND, sia in ragione di quanto previsto dall'art. 31 CGS CONI che legittimerebbe a ricorrere avverso le delibere del Consiglio federale solo i componenti assenti o dissenzienti del predetto medesimo Consiglio, sia in ragione del fatto che la LND non rappresenterebbe, nel caso concreto, gli interessi della categoria di soggetti di cui si dichiara portatrice, avendo diverse società di calcio femminile associate alla LND espresso il proprio *favor* per la delibera impugnata.

Nel merito, la FIGC ha confutato i motivi di ricorso della LND, in breve, così deducendo:

- nessuna modifica è stata effettuata sull'ordinamento e sulle formule dei campionati, giacché gli stessi non sono stati intaccati dalla delibera impugnata;

- l'art. 10, comma 9, dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni individua in capo alle Federazioni il potere di organizzare l'attività agonistica e la mera facoltà, sempre revocabile, di affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati;

- l'art. 10, comma 3, dello Statuto federale prevede l'inquadramento della Divisione calcio femminile nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata;

- alcuna modifica sostanziale dell'art. 5 dello Statuto federale è stata posta in essere, atteso che non è stato istituito alcun nuovo organo della FIGC;

- il provvedimento impugnato dalla LND si sarebbe, in realtà, limitato a dare una diversa collocazione al settore deputato a gestire l'organizzazione del calcio femminile;

- irrilevante sarebbe la trasformazione da Divisione a Dipartimento, considerato che ciò che assume rilevanza è l'inquadramento delle attività nella FIGC;

- non sarebbe ravvisabile alcuna violazione degli artt. 48 e 50 NOIF, visto che le concrete modalità di attuazione dell'inquadramento di cui trattasi sono rimandate ad un successivo provvedimento attuativo da adottarsi entro il 30 giugno 2018;

- non vi sarebbe alcun difetto di motivazione nell'impugnata delibera.

Con atti depositati in data 17.6.2018 ed in data 18.6.2018 sono **intervenute** in giudizio le **società** ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, per chiedere il rigetto del ricorso proposto dalla LND e la conferma della Delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018.

Alla seduta tenutasi il 22.6.2018 innanzi al Tribunale Federale Nazionale sono comparsi:

- per la LND, il presidente dott. Cosimo Sibilìa e l'avv. Lucio Giacomardo;

- per la FIGC gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Giancarlo Gentile;

- per le società intervenienti, gli avv.ti Flavia Tortorella e Salvatore Civale.

Il difensore della ricorrente LND, richiamati i motivi di ricorso, ha ulteriormente argomentato l'illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che lo stesso è viziato in assenza dei necessari poteri in capo al Commissario straordinario. Ciò in quanto la delibera della Giunta nazionale del CONI non avrebbe attribuito poteri di modifica dello Statuto. Nel merito ha, altresì, censurato il provvedimento in questione, in quanto condizionerebbe anche gli equilibri rappresentativi in capo agli organi elettivi, tenuto conto che le componenti elettive della LND risentono anche della rappresentanza del calcio femminile. Ha, inoltre, insistito affinché fosse dichiarata l'inammissibilità degli interventi della SSD Roma Calcio Femminile (avendo, la stessa, di recente ceduto il titolo sportivo ad altra società) e della società Juventus per non aver depositato procura speciale.

I legali della FIGC, così come quelli delle società intervenute, hanno insistito nel rigetto del ricorso.

All'esito del dibattimento il **TFN** ha, preliminarmente, dichiarato ammissibili gli interventi delle società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ritenendo le stesse titolari di un interesse giuridicamente protetto, sotteso alla definizione della presente controversia.

Sempre in via preliminare ha, poi, rigettato l'eccezione preliminare, sollevata dalla FIGC, con riferimento al difetto di legittimazione attiva della LND.

«Non vi è dubbio», si legge, a tal proposito, nella decisione del TFN, «che aldilà dell'effettività degli interessi meritevoli di tutela che la Lega Nazionale Dilettanti intenderebbe tutelare - tenuto conto dell'avvenuta costituzione *ad opponendum* di diverse Società di calcio femminile - ritiene il collegio che la Lega Nazionale dilettanti, in persona del suo Presidente che - nella sua attuale accezione più ampia è ente esponenziale di tutte le Società calcistiche dilettantistiche - può agire in giudizio per la tutela di situazioni ritenute pregiudizievoli per l'intera categoria rappresentata.

Sotto altro profilo sostenere che l'odierno ricorrente non sia legittimato, ex art. 31 del CGS Coni, ad impugnare la delibera in questione in quanto il Commissario straordinario rappresenta ed impersona l'intero Consiglio Federale porterebbe all'estrema conseguenza che, avverso le delibere commissariali ritenute illegittime e lesive non vi sarebbe alcun strumento di tutela, la qual cosa stride fortemente con i principi costituzionali volti a garantire la piena effettività della tutela dei propri diritti ed interessi legittimi».

Quanto al merito, il TFN ha dichiarato infondato il ricorso della LND.

Ritiene, in tal ottica, il Tribunale di prime cure, che «con la delibera impugnata il Commissario straordinario ha proceduto, con i poteri del Consiglio Federale riconosciutigli con l'atto di commissariamento prodotto in giudizio, in linea con le previsioni statutarie della F.I.G.C. e, in particolare, dell'art.10, comma 3, ad inquadrare la Divisione Calcio Femminile all'interno della F.I.G.C., mediante una disposizione di carattere generale che, al momento, non ha in alcun modo intaccato la concreta organizzazione dei campionati che, come sostenuto dalla difesa Federale, sono tutt'ora regolamentati dalla delibera del CF, pubblicata sul Com. Uff. n. 71/A del 4.9.2016.

Per effetto del provvedimento sopra indicato, alcuna modifica statutaria risulta essere stata apportata, giacché non può ritenersi che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, ma si è limitato ad esercitare una propria prerogativa, le cui concrete modalità di attuazione saranno definite mediante l'emanazione dei conseguenti atti

organizzativi entro il 30.6.2018.

Tale potestà, fra l'altro, sembra chiaramente emergere dall'art. 10, comma 9 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali sportive approvati dal C.O.N.I. che conferisce alle Federazioni la mera possibilità di affidare alle leghe l'organizzazione di campionati nazionali; nel caso di specie tale facoltà è esercitata secondo quanto previsto dall'art. 9 e 10 dello Statuto F.I.G.C.; quest'ultima disposizione, per l'appunto, conferisce al consiglio Federale la possibilità di inquadrare diversamente la divisione calcio femminile rispetto al suo previgente inquadramento.

Né può sostenersi l'inesistenza della Divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall'organo Federale, vale a dire quella di inquadrare con una diversa articolazione, l'attività di Calcio Femminile di livello Nazionale.

D'altronde l'aver comunque conservato in seno alla LND le attività relative ai campionati interregionali di Calcio Femminile dà ancor più contezza che del tutto irrilevante è l'utilizzo dei termini Divisione o Dipartimento.

Appare evidente che se il presupposto normativo in base al quale la F.I.G.C. ha operato si appalesa sussistente, il successivo provvedimento attuativo dovrà porre in essere tutti le dovute modifiche necessarie per la concreta attuazione di quanto statuito con il provvedimento impugnato, agendo in conformità delle previsioni statutarie e regolamentari ovvero procedendo ai consequenziali adeguamenti normativi.

Altrettanto infondato è il motivo inerente la presunta carenza di motivazione giacché nel preambolo dell'atto si dà ampia contezza delle ragioni alla base del provvedimento censurato, motivazioni avallate anche dall'intervento in giudizio di diverse Società concretamente interessate alla modifica introdotta.

Non senza considerare che, trattandosi di atto di macroorganizzazione e rientrante nelle piene prerogative statutarie della F.I.G.C., non sarebbe neanche necessaria alcuna motivazione».

Con riferimento, infine, ai motivi proposti dalla LND in sede di udienza di discussione il TFN ritiene che gli stessi siano inammissibili, perché proposti per la prima volta in udienza e non mediante le modalità previste dall'art. 43 *bis* CGS FIGC. Sotto tale profilo, il Tribunale ha, infatti, ritenuto che a seguito dell'esibizione del provvedimento di nomina del Commissario, la ricorrente LND avrebbe quantomeno dovuto formulare ricorso per motivi aggiunti, non potendo introdurre per la prima volta motivi di impugnazione del tutto nuovi.

Il giudizio d'appello

Avverso la suddetta decisione del TFN, pubblicata sul Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018, ha proposto ricorso la **LND**, in persona del presidente e legale rapp.te pro tempore dott. Cosimo Sibilìa.

Ritiene, la ricorrente LND, che il TFN abbia ingiustamente disatteso le ragioni di ricorso e negato la sussistenza della palese violazione dello Statuto federale da parte della delibera oggetto del presente procedimento.

<<La questione "centrale">>, insomma, rimane, secondo l'appellante, <<se con l'impugnata Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, così come pubblicata sul C.U. n. 38 del 3.5.2018, lo stesso Commissario Straordinario abbia violato lo Statuto FIGC e creato - come si è persino documentalmente dimostrato - un nuovo organismo, di fatto incidendo sull'attuale organizzazione Federale, come prevista e disciplinata dallo Statuto Federale>>, visto, sempre a dire della LND, che:

- a) non esisteva (più) una "Divisione Calcio Femminile", ma, a partire dal 10.1.2013, esclusivamente il Dipartimento Calcio Femminile;
- b) il predetto Dipartimento è inquadrato nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti;
- c) al predetto Dipartimento è affidata l'organizzazione dell'attività

agonistica femminile, così come a tutte le Leghe è affidata / demandata l'attività agonistica e l'organizzazione dei campionati;

d) di competenza della FIGC sono le (sole) attività di "promozione e sviluppo" del calcio femminile.

Si legge, tra l'altro, nel ricorso in appello:

<<come risulta documentalmente provato, il Commissario Straordinario della F.I.G.C., con la giustamente impugnata Delibera, ha proprio ISTITUITO UN NUOVO ORGANO, non previsto nell'attuale assetto federale.

A tale proposito, infatti, devono in primo luogo richiamarsi i Comunicati Ufficiali della FIGC nn. 63 e 71, come acquisiti dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare (cfr. verbale riunione del 22.6.2018, penultimo rigo).

In detti Comunicati Ufficiali, in relazione al tesseramento, si fa esplicito riferimento a 2 diversi Organismi, e precisamente la neo-istituita "Divisione" Calcio Femminile in seno alla F.I.G.C. ed il pre-esistente, ed esplicitamente previsto dal vigente Statuto e dai Regolamenti, Dipartimento Calcio Femminile in seno alla L.N.D.

A conferma di ciò, peraltro, deve evidenziarsi il "comportamento concludente" della FIGC che, come risulta dalla documentazione che si esibisce e produce e che in questa sede deve intendersi per integralmente trascritta e riportata, nell'organizzare l'attività del proprio C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) per il tesseramento delle calciatrici, fa riferimento ad un codice/codifica per la "Divisione" e un diverso codice/codifica per il Dipartimento Calcio Femminile presso la L.N.D. (cfr. mail Ing. Corrado della FIGC relativa al "report" della riunione tecnica).

Ma vi è di più.

Persino il sito ufficiale della F.I.G.C., come dimostra la "pagina" che si esibisce e produce e che, ancora una volta, deve in questa sede intendersi per integralmente trascritta e riportata, nel descrivere l'attività di Calcio Femminile in Italia e far riferimento all'organizzazione prevista per la stagione sportiva 2018/2019 (la prossima), testualmente così afferma "A partire dalla Stagione Sportiva 2018/2019 il Campionato di Serie A resta a 12 squadre mentre la Serie B - a seguito della riforma dei Campionati - sarà composto da un girone unico di 12 squadre e la relativa attività agonistica - comprensiva di Coppa Italia, Campionato Primavera e Supercoppa - sarà di competenza della FIGC tramite la Divisione Calcio Femminile. Alla FIGC è inoltre demandata la strategia di sviluppo del settore e l'attività delle Nazionali, che annovera 5 Selezioni, dalla A all'Under 16 (A-Under 23-Under 19-Under 17-Under 16) più le Nazionali di Futsal (A-Under 17). Il 26.3.2015 il Consiglio Federale ha approvato le Linee programmatiche per lo sviluppo del Calcio Femminile con lo scopo di avviare un programma di rilancio del movimento calcistico femminile in Italia, finalizzato a produrre un miglioramento degli standard in termini quantitativi e qualitativi; nel settembre del 2017 le suddette linee programmatiche sono state oggetto di una rivisitazione da parte del Consiglio stesso alla luce degli obiettivi raggiunti e focalizzando nuove aree di intervento. La Lega Nazionale Dilettanti organizza, dalla Stagione Sportiva 2018/2019, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE, il campionato interregionale formato da quattro gironi da 10/14 squadre e attraverso i propri Comitati Regionali e Delegazioni provinciali i campionati di serie c e serie d ...".

Non vi è dubbio, dunque, che contrariamente a quanto affermato in maniera errata - e facendo proprie, acriticamente, le ragioni della difesa della FIGC - il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con la giustamente impugnata decisione, NON è una questione di "*nomen iuris*" e, soprattutto, non si è proceduto ad "inquadrare con una diversa articolazione, l'attività di Calcio Femminile di livello nazionale" (cfr. testuale la Decisione del TFN impugnata).

Il Commissario Straordinario della FIGC, con la impugnata Delibera pubblicata sul C.U. n. 38 del 3.5.2018, HA CREATO EX NOVO UN ORGANISMO,

NON PREVISTO DAL VIGENTE STATUTO, sottraendo l'attività demandata alla L.N.D. in violazione dello stesso Statuto>>.

L'impugnata decisione del TFN viene clamorosamente smentita, a dire della ricorrente Lega, dallo stesso Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 81 del 27.6.2018, <<con il quale il Commissario Straordinario, in conseguenza dell'istituzione della "Divisione Calcio Femminile" ha dovuto modificare ben 57 articoli delle N.O.I.F. ed inserirne 5 nuovi>>.

Sul punto il TFN ha affermato che <<"... Per effetto del provvedimento sopra indicato, alcuna modifica statutaria risulta essere stata apportata, giacché non può ritenersi che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, ma si è limitato ad esercitare una propria prerogativa, le cui concrete modalità di attuazione saranno definite mediante l'emanazione dei conseguenti atti organizzativi entro il 30.6.2018...".

Codesta Ecc.ma Corte Federale d'Appello potrà adeguatamente valutare quanto e come tale infondata affermazione risulti smentita, a bene vedere "travolta", dal richiamato Com. Uff. n. 81 del 27.6.2018.

Si verifichi, a tale proposito, il neo - introdotto art. 25 bis delle N.O.I.F. che, per maggiore comodità di seguito si trascrive integralmente. "Art. 25 bis - Divisione Calcio Femminile - 1.La Divisione Calcio Femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni altro compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali. 2.La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. 3. - L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da un Presidente e da 6 componenti, eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione. Il Presidente e almeno un membro del Consiglio Direttivo della Divisione devono essere indipendenti. Ai fini del presente articolo si intendono indipendenti soggetti che non hanno alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società affiliate e con le Leghe. 4- Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. 5- Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis. 6 - La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle Competizioni Nazionali Di Calcio Femminile. 7- L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti..."

Quello che, in maniera assolutamente infondata, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha affermato in proposito, ossia che "... nel caso di specie tale facoltà è esercitata secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto F.I.G.C.; quest'ultima disposizione, per l'appunto, conferisce al consiglio Federale la possibilità di inquadrare diversamente la divisione calcio femminile rispetto al suo previgente inquadramento. Né può sostenersi l'inesistenza della divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall'organo Federale, vale a dire quella di inquadrare con una diversa articolazione, l'attività di Calcio Femminile di livello nazionale..." risulta - si ripete - CLA-MO-RO-SA-MEN-TE smentito proprio dal riportato art. 25 bis delle N.O.I.F. ,

che NON ha inquadrato "diversamente", come erroneamente affermato dal TFN, Sezione Disciplinare, la "Divisione Calcio Femminile", NON ha "inquadrato con una diversa articolazione" l'attività di Calcio Femminile ma, viceversa, come ha sostenuto sin dal primo momento con il Ricorso ex art. 43 bis C.G.S. l'odierna Reclamante/ricorrente in Appello, HA COSTITUITO UN ORGANISMO EX NOVO che, per le caratteristiche delineate, assomiglia ad una sorta di "Lega Femminile">>.

Insomma, a dire della LND, <<la neo- istituita Divisione Calcio Femminile NON HA SOPPRESSO IL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE che, quale unico organismo pre-esistente E PREVISTO DALL'ATTUALE STATUTO FEDERALE, per volontà dell'Assemblea e del legislatore federale doveva e deve organizzare l'attività di Calcio Femminile nel nostro Paese.

Così che, attualmente, come sostenuto dall'odierna Reclamante/ricorrente in Appello, a seguito della impugnata Delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., così come pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018, esistono 2 distinti organismi preposti all'attività di Calcio Femminile: la neo - istituita Divisione e il pre-esistente Dipartimento nell'ambito della L.N.D.>>.

<<Conferma di ciò>>, prosegue la ricorrente LND, <<la si rinviene non solo nel citato art. 25 bis delle N.O.I.F. , ma in numerose altri articoli delle N.O.I.F. modificati con il richiamato Comunicato Ufficiale n. 81 del 27.6.2018>>. Così, ad esempio, <<l'art. 49 - ordinamento dei campionati - fa riferimento sia alla Divisione Calcio Femminile sia al Dipartimento Calcio Femminile.

L'art. 52 ter - Co.Vi.So.D. - fa riferimento al Dipartimento Calcio Femminile, mentre il neo - inserito art. 52 quater addirittura crea ad hoc un organismo di controllo SOLO PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE.

L'art. 58, inoltre, ha un vero e proprio "valore confessorio", laddove si equipara, per l'attività giovanile minore, quella delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile (ritenuta, come sopra evidenziato, alla stregua di una vera e propria "Lega"!).

Ancora, l'art. 94 quater - Rapporti economici Collaboratori Gestione Sportiva - al n. 2 fa testualmente riferimento sia al Dipartimento Calcio Femminile sia alla Divisione Calcio Femminile>>.

Evidenzia, poi, la ricorrente LND, come nella fattispecie concreta risulti violato anche l'art. 3 dello Statuto Federale che, nel precisare le funzioni e gli obiettivi della stessa Federazione alla lettera g) testualmente prevede "... la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche ...". La Delibera del Commissario, invece, avrebbe <<inciso direttamente sulla determinazione dell'ordinamento e sulla formula di ben 2 campionati (quello di A e di B di Calcio Femminile) SENZA CHE VI SIA STATA MAI LA PRESCRITTA INTESA CON LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, direttamente interessata, né siano mai state "sentite" le Componenti tecniche sulla specifica questione.

Dunque, se lo Statuto Federale ha previsto che in una materia tanto importante e "delicata" come l'ordinamento dei campionati doveva (*rectius*: deve) esserci la preventiva INTESA con la Lega interessata, è evidente che in mancanza di detta intesa, così come avvenuto nella concreta fattispecie, si è in presenza di una VIOLAZIONE DELLO STATUTO>>.

Con un ulteriore motivo di gravame, lamenta, la ricorrente LND, la violazione dell'art. 9 dello Statuto, che prevede che le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo e, ancora, che le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".

Orbene, deduce LND, <<non risulta che, come da subito ha eccepito

l'odierna Reclamante/ricorrente in Appello, il Commissario Straordinario abbia provveduto a trasformare lo "status" delle calciatrici che prenderanno parte ai Campionati di Serie A e di Serie B di Calcio Femminile - secondo l'impugnata Delibera - organizzati dalla neo - istituita Divisione Calcio Femminile.

Dunque, le calciatrici erano e restano "Atlete dilettanti".

Tuttavia l'inquadramento delle Società che "si avvalgono delle prestazioni di dette atlete dilettanti", secondo la impugnata Delibera del Commissario Straordinario, non è più nell'ambito dell'Associazione denominata "Lega Nazionale Dilettanti" come esplicitamente previsto dal richiamato art. 9, n. 1, dello Statuto Federale, ma rientra nell'ambito della neo - istituita "Divisione Calcio Femminile>>".

<<Ma se tanto non bastasse>>, si prosegue in ricorso, <<deve ulteriormente aggiungersi come la giustamente impugnata Delibera del Commissario Straordinario abbia violato una norma dello Statuto ancora più importante perché attiene alla democrazia interna ed alla rappresentatività.

L'Art. 20 dello Statuto - Composizione ed elezione dell'Assemblea- al n. 1 prevede testualmente che "L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti o i rappresentanti delle società professionistiche, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ...".

Ed ancora, il n. 3 del medesimo art. 20 dello Statuto testualmente prevede che "... Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. ...".

Dunque, per questo quadriennio Olimpico, la situazione attuale, con riferimento al richiamato art. 20 dello Statuto, è che le Società della Lega Nazionale Dilettanti hanno eletto complessivamente 90 Delegati, di cui 2 in rappresentanza delle Società di Calcio Femminile inquadrate sino al 30 Giugno della Stagione Sportiva 2017/2018 nel Dipartimento Calcio Femminile.

E' un dato incontestabile, pertanto, che tra i 90 Delegati che rappresentano il 34% dei voti dell'Assemblea Federale, come SPETTANTI ALLA L.N.D., 2 sono, come detto, in rappresentanza delle Società di Calcio Femminile.

Con la Delibera del Commissario Straordinario giustamente impugnata, si sono "sottratte" alla Lega Nazionale Dilettanti tutte le Società che dovranno disputare i Campionati organizzati dalla neo- istituita Divisione Calcio Femminile a partire dalla stagione sportiva 2018/2019.

Dette Società, però, non potranno concorrere all'elezione del Presidente Federale né avere una rappresentanza nell'ambito dell'Assemblea Federale.

E' incontestabile, infatti, che risultando tutti ELETTI PER UN QUADRIENNIO, nessuno dei 90 Delegati potrà essere ritenuto non più riconducibile alla rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

nell'ambito dell'Assemblea Federale.

A contrario, perciò, le Società che non fanno più capo alla Lega Nazionale Dilettanti ma alla neo - istituita Divisione Calcio Femminile non potranno eleggere alcun Delegato perché la rappresentanza è tassativamente prevista dall'art. 20 n. 3 dello Statuto.

Al contempo, dette Società non risulteranno rappresentate dai 2 Delegati che, nell'ambito della L.N.D., sono stati eletti dalle Società che fanno parte del Dipartimento Calcio Femminile, perché dette Società non fanno più parte della Lega e del suo Dipartimento ma sono inquadrate nella neo- istituita Divisione>>.

Deduce, poi, la LND, <<come assolutamente infondate, oltre che contraddittorie, appaiono le affermazioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, circa una presunta "inammissibilità" delle argomentazioni che l'odierna Reclamante/ricorrente in Appello avrebbe svolto in udienza, ad ulteriore chiarimento di quanto già indicato nel Ricorso ex art. 43 bis C.G.S.>>. In tal ottica, evidenzia, la LND, che <<l'odierna Reclamante/ricorrente in Appello aveva ed ha specificamente eccepito la carenza di poteri in capo al Commissario Straordinario per l'adozione di una Delibera che risultava modificativa dell'attuale assetto organizzativo della F.I.G.C. ed in violazione dello Statuto>>.

Ritiene, sotto tale profilo, che <<quei "poteri" al Commissario Straordinario sono stati sì concessi ma con lo specifico (ED UNICO) scopo di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali e di celebrare l'Assemblea Straordinaria Elettiva. Non certo, quindi, per modificare l'attuale assetto organizzativo della Federazione né, del pari, per istituire nuovi Organismi. E meno che mai, ovviamente, di sostituirsi alla volontà Assembleare e modificare lo Statuto Federale. In guisa che, anche per tale assoluta carenza di potere - si ripete: rilevabile d'ufficio per consolidato orientamento giurisprudenziale - la giustamente impugnata Delibera deve annullarsi perché assolutamente illegittima>>.

Da ultimo, la LND ritiene <<incontestabile che nessuna concreta ed apprezzabile motivazione è rinvenibile nella giustamente impugnata Delibera, atteso che, come è stato eccepito e dedotto sin dal Ricorso ex art. 43 bis C.G.S., il Commissario Straordinario ha modificato l'ordinamento dei Campionati, finendo per violare anche l'art. 50 delle N.O.I.F., tenuto conto che secondo la norma da ultimo citata "La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione...".

Nella concreta fattispecie, viceversa, la Delibera pubblicata in data 3.5.2018, ossia nel corso della stagione sportiva 2017/2018, per esplicita previsione entra in vigore "a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019" ossia, a ben vedere, dopo circa 2 mesi dalla sua adozione, senza che sia dato conoscere e valutare quale sia "l'urgenza" che possa aver determinato la violazione dell'art. 50 N.O.I.F..

Anche per tale motivo, pertanto, la impugnata Delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. deve essere annullata>>.

Conclude, quindi, la ricorrente LND, chiedendo che la Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., <<così come adita, in accoglimento del presente Reclamo ex art. 37 C.G.S., voglia così provvedere:

1) In accoglimento integrale del presente Reclamo ex art. 37 C.G.S./ricorso in Appello, riformare integralmente l'impugnata Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, come pubblicata sul Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018;

2) In conseguenza della disposta integrale riforma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, annullare la Delibera adottata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. e pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 perché in

violazione dello Statuto F.I.G.C. e, come tale, illegittima;

3) In ogni caso, annullare la Delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. come pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 perché illegittima, errata, infondata in fatto e diritto e, comunque, adottata in palese violazione dello Statuto della F.I.G.C., delle N.O.I.F. e in carenza dello specifico potere, non attribuito al Commissario Straordinario al momento della sua nomina con la Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 52 del 1.2.2018>>.

Con un primo reclamo ex art. 37 C.G.S., la **FIGC**, come rapp.ta e difesa, ha autonomamente impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018, <<limitatamente alla parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere della LND>>.

Ritiene, a tal proposito, che la decisione del TFN, sul punto, sia <<intrinsecamente contraddittoria, oltre che sconfessata dalla univoca giurisprudenza in tema di legittimazione ad agire degli enti esponenziali di categoria>>, poiché, il Tribunale <<riconosce la legittimazione a ricorrere della LND pur dando atto sia della non corrispondenza degli interessi perseguiti dalla Lega rispetto a quelli delle associate che hanno proposto intervento *ad opponendum*, sia del fatto che essa "quale ente esponenziale di tutte le società calcistiche dilettantistiche, può agire in giudizio per la tutela di situazioni pregiudizievoli per l'intera categoria rappresentata".

Altrettanto non condivisibile la seconda affermazione per la quale negare alla Lega la legittimazione ad impugnare le delibere commissariali ex art. 31 CGS Coni porterebbe all'assurdo di lasciare prive di tutela talune situazioni, postochè, come affermato dallo stesso TFN, la Lega è astrattamente legittimata ad impugnarle quale ente esponenziale di categoria, semprechè ovviamente vi sia omogeneità di interessi all'interno dell'associazione>>.

A seguito del ricorso in appello proposto dalla LND la stessa **FIGC**, con atto del 5 luglio 2018, si è costituita nel giudizio d'appello, proponendo anche reclamo incidentale e chiedendo l'accoglimento del ricorso incidentale e la declaratoria di inammissibilità in parte qua del reclamo avversario e, comunque, il suo rigetto nel merito.

Ritiene, tra l'altro, la FIGC, che secondo la previsione dell'art. 31 CGS Coni gli unici soggetti legittimati a ricorrere avverso le Delibere sarebbero "i componenti, assenti o dissenzienti, del Consiglio Federale e del Collegio Revisori dei Conti".

Con atto del 5.7.2018 hanno proposto proprie controdeduzioni ex art. 37 CGS le **società intervenute** ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria.

Deducono, le intervenute, sussistenza di un <<interesse diametralmente opposto delle società sportive di calcio femminile rispetto a quello fatto valere dalla Lega Nazionale Dilettanti>>, chiedendo dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il reclamo proposto dalla LND.

Con atto del 6.7.2018 la **LND** ha offerto proprie controdeduzioni ex art. 37 CGS in relazione al reclamo incidentale proposto dalla FIGC, eccependo, in linea assolutamente preliminare, l'inammissibilità dell'appello come originariamente proposto ex art. 37 CGS in via autonoma dalla FIGC.

Quanto al reclamo incidentale della FIGC, ritiene, la LND che quello proposto dalla Federazione, poiché neppure "condizionato", alla luce della formulazione dell'art. 37 CGS, deve ritenersi inammissibile, essendo ammessa solo una "impugnazione incidentale" ex art. 59, n. 5, CGS Coni.

Nel merito, argomenta che, <<atteso che il Commissario Straordinario, per la Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 52 del 1.2.2018, ha

assunto in capo a sé i poteri dell'intero Consiglio Federale, lo stesso darebbe" vita ad un provvedimento monocratico che non scaturisce da un processo di formazione della volontà in forma collegiale: dal che il difetto di legittimazione ad agire della Lega ai sensi dell'art. 43 bis." (cfr., testuale, atto della F.I.G.C.)>>, significherebbe che, <<poiché il Commissario Straordinario "impersona l'intero Consiglio Federale" (anche qui la citazione è testuale dall'atto della F.I.G.C.) nessun controllo di legittimità e di conformità o violazione dello Statuto sarebbe consentito!>>.

Con atto del 21.7.2018 hanno spiegato **intervento volontario** anche le società ASC Arezzo Asd, Asd Castelvecchio, Usd Lavagnese, deducendo sulla legittimazione ad intervenire delle società sportive di serie A e B di calcio femminile, sulla sussistenza di una situazione giuridicamente protetta e di un interesse rilevante in capo alle società di serie A e B in ordine alla conservazione dell'atto gravato, chiedendo dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il reclamo proposto dalla LND.

All'udienza fissata innanzi a questa Corte federale d'appello per il giorno 26.7.2018 sono comparsi:

l'avv. Mazzarelli e l'avv. Gentile per la FIGC

l'avv. Giacomardo per la LND

l'avv. Tortorella per le società intervenute

I procuratori delle parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni difensive ed hanno insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni già rassegnate in atti.

Terminate le illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutti gli interventi spiegati, sin dal primo grado di giudizio o solo nel presente grado, dalle società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo Asd, Asd Castelvecchio, Usd Lavagnese.

Sotto siffatto profilo, questa Corte non può che richiamare le precedenti decisioni sul punto, assunte anche alla luce della decisione, qui condivisa, n. 48/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pubblicata il 18 luglio 2018, secondo cui, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 33 CGS della FIGC, è riconosciuta la legittimazione di terzi portatori di interessi indiretti ed è, quindi, ammesso l'intervento di terzi per le sole ipotesi di illecito sportivo. Non vertendo, la presente fattispecie, in tema di illecito sportivo e considerato che le stesse predette società, seppur titolari di un interesse di fatto, per quanto rilevante,, certamente non possono vantare un interesse "diretto", come espressamente, invece, richiesto dalla disposizione prima richiamata, anche perchè non titolari di una posizione giuridica qualificata che ne giustifichi la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento, l'intervento delle stesse non può che essere, appunto, dichiarato inammissibile.

Deve, poi, sempre in via preliminare, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello proposto, in via autonoma e principale, dalla FIGC ex art. 37 CGS. Infatti, come correttamente rilevato dalla ricorrente Lega, solo la stessa LND è rimasta soccombente all'esito del giudizio di *prime cure*. La parte risultata vittoriosa in primo grado non può, autonomamente, proporre ricorso avverso la decisione alla stessa favorevole per far valere un'eccezione preliminare non accolta, restando, in sua facoltà, ovviamente, proporre apposito ricorso incidentale nell'eventuale caso di proposizione di appello della

controparte rimasta soccombente in *prime cure* (sul punto, cfr. Cassazione, 12.2.2018, n. 3350; Cassazione, 12.5.2017, n. 11799, anche richiamata dalla LND, secondo cui "... con particolare riferimento alle eccezioni di rito - sempre secondo le sezioni unite - qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale".

Priva di pregio appare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della LND, pur ritualmente riproposta dalla FIGC con proprio reclamo incidentale.

Questa Corte condivide, sul punto, la decisione del TFN. Del resto, si aggiunga, la LND deve essere considerata ente esponenziale di tutte le società dilettantistiche ed è titolare di una specifica, autonoma posizione giuridica qualificata dall'interesse proprio, conseguenza ed effetto dell'interesse diffuso che alla stessa predetta Lega fa indiscutibilmente capo. È, pertanto, pienamente legittimata ad impugnare un atto federale che ritiene lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) e/o dei propri associati e rappresentati.

Ne', in tale prospettiva, appare rilevante la circostanza che alcune o anche molte delle società di cui trattasi sono intervenute a sostegno del provvedimento federale e/o contro le posizioni sostenute dalla propria Lega, anche perchè, come pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'ente collettivo può di certo agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo eventualmente contro altri (cfr. Consiglio di Stato, 9 gennaio 2014, n. 36).

Si aggiunga che, atteso particolarmente l'attuale contesto istituzionale (federale) di riferimento, che vede concentrati tutti i poteri del Consiglio federale e dei Consiglieri nelle mani del Commissario straordinario, ritiene, questa Corte, che una lettura costituzionalmente orientata - anche alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale delle disposizioni federali e sportive dettate al riguardo, depongano, in modo inequivoco, a favore della piena legittimazione della Lega nazionale dilettanti.

Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che le delibere assunte dalla Federazione durante il periodo di gestione commissariale rimangano giuridicamente non impugnabili ed escluse da un eventuale sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva e, dunque, anche di quelli giurisdizionali e, per l'effetto, che gli interessi ed i diritti eventualmente lesi e/o coinvolti da una delibera federale, rimangano, di fatto, privi di tutela. Evidente il rischio di tenuta costituzionale di una siffatta lettura delle disposizioni federali e sportive che presiedono alla regolamentazione dell'istituto della legittimazione processuale.

Nel merito, il reclamo della Lega nazionale dilettanti è fondato e va accolto, con conseguente riforma, *in parte qua*, della impugnata decisione del TFN.

Occorre premettere che, come risulta dal provvedimento di nomina di cui alla delibera della Giunta nazionale del Coni del 1.2.2018, n. 52, ritualmente acquisita agli atti del procedimento a seguito dell'ordinanza istruttoria del TFN, il Commissario straordinario della FIGC ha il fine precipuo "di pervenire nel minor tempo possibile alla ricostituzione degli Organi Federali".

Ora non appare in linea con il predetto "mandato" ricevuto dal Coni un provvedimento con il quale si proceda (peraltro, senza dichiarate ragioni di necessità ed urgenza) ad effettuare rilevanti, se non profonde, modifiche della struttura organizzativa delle articolazioni federali (o di una parte delle stesse), che, peraltro, forse anche ragioni di

opportunità consiglierebbero di riservare ai "naturali" organi assembleari o consiliari di origine elettiva, anche in ossequio ai fondamentali principi di democrazia che informano il nostro ordinamento costituzionale e devono informare anche l'ordinamento giuridico sportivo.

Peraltro, si tratta, come detto, di un provvedimento in relazione al quale sembrano difettare i requisiti di necessità ed urgenza che avrebbero, qualora esplicitati, dovuto sussistere per giustificare, forse, un così rilevante (e, comunque, importante) atto di riorganizzazione e rimodulazione della architettura federale, che, in via più generale, sarebbe più logico ritenere riservato agli organi federali ordinari.

Nutre, dunque, questa Corte, molte perplessità sul fatto che non si tratti di un provvedimento, ancor prima che viziato per le ragioni che di seguito saranno rapidamente esposte, assunto in carenza di potere e, pertanto, privo di legittimità. Profilo, questo, per inciso, rilevabile anche d'ufficio, anche a voler prescindere dalla rituale eccezione pur formalmente svolta dalla ricorrente LND, al contrario di quanto affermato dal TFN in ordine alla asserita necessità di svolgere l'argomentazione difensiva con specifici motivi aggiunti

Ma, anche a voler prescindere dalla sussistenza del vizio eccesso di potere, la delibera di cui trattasi, assunta dal Commissario straordinario della FIGC con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 è comunque viziata ed in contrasto con lo Statuto federale e non può, pertanto, che essere qui annullata.

A prescindere dalla confusione operata con la apparente o effettiva coesistenza di un DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE e di una DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, la anzidetta qui impugnata delibera commissariale inquadra nella FIGC un organismo (la Divisione Calcio Femminile) che non esiste nella vigente architettura istituzionale della Federazione italiana giuoco calcio, essendo, le attività di calcio femminile, organizzate, sotto il profilo della struttura amministrativa, in Dipartimento.

Il Commissario non può istituire di fatto un nuovo organismo federale (appunto, la Divisione Calcio Femminile), senza prima modificare lo Statuto federale e, segnatamente, l'art. 5 dello stesso.

Pertanto, la delibera che qui si annulla viola, anzitutto, l'art. 5 dello Statuto della FIGC.

Peraltro, sotto altro profilo, occorre anche osservare che la delibera impugnata inquadra nella FIGC un organismo asseritamente rappresentativo di una sola parte del calcio femminile (serie A e B), che appartiene e continua oggi ad appartenere, all'ambito dilettantistico (e non professionistico), sottraendola, così, alla sua "naturale" collocazione in seno alla LND quale ente / soggetto federale cui è statutariamente attribuita la gestione, la organizzazione e la disciplina del calcio dilettantistico. In tal senso, appunto, come pur consentito dalla legge n. 91 del 1981, non risulta, ne' è stato dedotto dalla FIGC, che alle atlete calciatrici tesserate con società che partecipano ai rispettivi campionati di serie A o B, sia stato attribuito lo status di professioniste.

In tal senso, peraltro, la delibera oggetto del gravame qui in esame appare anche in contrasto con l'art. 9 dello Statuto federale.

La delibera commissariale di cui trattasi viola, poi, l'art. 3 dello Statuto federale.

Infatti, "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire "d'intesa" con la Lega interessata, sentite le Componenti tecniche.

Orbene, nel caso di specie, non risulta che il provvedimento riorganizzativo di cui trattasi sia stato assunto "d'intesa" con la Lega nazionale dilettanti, ne' che siano state sentite le Componenti tecniche.

La delibera del Commissario Straordinario della FIGC come pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 appare, ancora, in contrasto con l'art. 50 delle NOIF, laddove, siffatta norma, dispone che "la delibera con la

quale viene modificato l'ordinamento dei campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione", atteso che, per espressa previsione della medesima delibera oggetto del presente giudizio, la sua efficacia ed entrata in vigore viene, appunto, "anticipata" (in contrasto con la vigente normativa federale) all'inizio della stagione sportiva 2018/2019.

Per tutto quanto sopra, dichiarata assorbita ogni altra questione, la Corte federale d'appello annulla la delibera del Commissario straordinario della FIGC pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, così provvede:

-dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalle società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SpA, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvechio, USD Lavagnese;

-dichiara inammissibile il reclamo ex art. 37 CGS proposto, in via autonoma, dalla F.I.G.C.;

-dichiara ammissibile il reclamo incidentale proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, respingendolo e confermando, quindi, *in parte qua* la decisione del Tribunale Federale Nazionale in punto sussistenza della legittimazione attiva della Lega Nazionale Dilettanti;

-in accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, annulla la delibera del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI CANNAVARO PAOLO, REINA JOSÉ MANUEL PAEZ, DEI SIGNORI DE MATTEIS GIOVANNI PAOLO, CASSANO LUIGI, FORMISANO ALESSANDRO, ARONICA SALVATORE E DELLE SOCIETÀ SSC CALCIO NAPOLI SPA, CITTÀ DI PALERMO SPA, US SASSUOLO CALCIO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N.12064/1040BIS PF 16-17 GC/BLP DEL 21.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2/TFN del 3.7.2018)

1. Con delibera del 2.7.2018, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, decidendo sul deferimento proposto dal Procuratore federale a carico dei calciatori Cannavaro Paolo, Reina José Manuel Poez, dei signori De Matteis Giovanni Paolo, Cassano Luigi, Formisano Alessandro, Aronica Salvatore e delle società SS Calcio Napoli s.p.a., Città di Palermo s.p.a. e US Sassuolo Calcio s.r.l., cui venivano contestate distinte ipotesi di illecito disciplinare tutte traenti origine da frequentazioni con diversi pregiudicati, dichiarava inammissibile il deferimento perché emesso a seguito di un iter procedimentale viziato.

Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, la riapertura del procedimento 1040 (precedentemente archiviato) e la successiva creazione di un procedimento di stralcio (recante il numero 1040 *bis*) risultavano contrari al disposto dell'art. 32 *ter*, comma 5, CGS, atteso che il fatto posto a supporto della richiesta di riapertura (la relazione DIA del 13.1.2016, contenente gli elementi poi confluiti nel deferimento oggetto del presente giudizio) non poteva considerarsi "fatto nuovo", perché risultava acquisito dalla Procura federale (seppure nell'ambito di un diverso procedimento per il medesimo oggetto, recante il numero 1289) in una data (5 luglio 2017) precedente quella (7 luglio 2017) di comunicazione dell'avvenuta archiviazione agli indagati.

2. Con il proprio ricorso, la Procura Federale contestava la decisione assunta in primo grado. In particolare, evidenziava come gli elementi forniti dalla DIA con la citata documentazione acquisita il 5.7.2017 avessero una valenza (anche sotto il profilo dei soggetti coinvolti) estremamente più ampia di quella oggetto dell'indagine nell'ambito della quale era stata disposta l'acquisizione (il procedimento 1289) e fossero maggiormente attinenti all'oggetto dell'indagine di cui al procedimento 1040 la cui archiviazione, ancorché non ancora comunicata alle parti, era già stata condivisa dal Procuratore generale del CONI; pertanto, rispetto al procedimento 1040, i fatti contenuti nella citata documentazione inviata dalla DIA apparivano come nuovi. Infine, la Procura federale evidenziava come nel comunicare alla Procura generale del CONI (che l'aveva condivisa) la volontà di archiviare il procedimento 1289, era stata espressamente evidenziata la volontà di far confluire la già citata documentazione nel procedimento 1040 di cui si preannunciava la riapertura.

Nel merito, venivano ribadite le motivazioni sottostanti il deferimento in primo grado.

3. Si costituivano ritualmente in giudizio tutti i resistenti, affermando la correttezza del percorso motivazionale e delle conclusioni dell'impugnata decisione, chiedendone la conferma con conseguente rigetto dell'appello. Nel merito, evidenziavano l'erroneità in fatto ed in diritto delle tesi accusatorie. In ogni caso, chiedevano che questa Corte, ove ritenesse di accogliere l'appello, rinviasse gli atti al TFN per consentire il doppio grado di giudizio sulle questioni di merito.

Nel corso dell'udienza del 26.7.2018, i rappresentanti di tutte le parti costituite illustravano le proprie tesi.

4. L'appello non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 32 *ter*, comma 5, CGS, la riapertura di un procedimento già archiviato può avvenire solo laddove emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti delle quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Nel caso di specie, le circostanze che il Procuratore Federale pose alla base del provvedimento di riapertura del procedimento 1040 (la cui archiviazione era stata condivisa dal Procuratore generale del CONI in data 3.7.2017 ma comunicata il giorno 6 luglio alla Procura Federale FIGC che aveva provveduto a comunicarla alle parti il successivo 7.7.2018) erano conosciute dalla Procura federale sin dal 5.7.2017.

Difatti, come emerge dagli atti di causa, in data 5.7.2017 la Procura Federale, nella persona dell'avv. Simona Lai, aveva ritirato la documentazione richiesta dalla medesima Procura alla Procura delle Repubblica presso il tribunale di Napoli in data 27.6.2017.

In primo luogo, occorre verificare se, alla data di ricezione della suddetta documentazione, il procedimento 1040 fosse già stato dichiarato archiviato.

Com'è noto, l'archiviazione è un atto complesso che richiede l'incontro di due volontà (quella della Procura federale che la richiede e quella della Procura generale del CONI che la condivide). L'interpretazione più corretta del quadro normativo porta a ritenere che l'archiviazione si realizzi nel momento in cui la Procura generale manifesta la propria condivisione della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura federale, non avendo la successiva comunicazione alcuna valenza costitutiva bensì meramente dichiarativa dell'effetto estintivo ormai realizzatosi.

Una contraria tesi - che dovrebbe fondarsi sulla natura ricettizia anche della successiva dichiarazione della Procura generale - non appare accoglibile, atteso che l'incontro tra le due volontà si realizza con l'adesione della Procura generale CONI alla volontà già espressa dalla Procura federale (in tal senso, si vedano anche gli artt. 44 e 47 CGS CONI).

Conseguentemente, deve ritenersi che, al momento della ricezione della documentazione *de qua*, il procedimento 1040 fosse ormai archiviato.

5. Pur tuttavia, l'appello non appare meritevole di accoglimento per un diverso e duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, appare assolutamente contrario alla *ratio* della citata norma considerare un fatto nuovo gli atti ricevuti dalla Procura federale in esito ad una richiesta effettuata dalla medesima. In altri termini, poiché la Procura aveva richiesto tali atti e ne attendeva l'invio, i medesimi non potevano in alcun modo considerarsi latori di notizie nuove ovvero impreviste, essendo noto che erano stati richiesti e che - in caso di accoglimento della richiesta - sarebbero stati successivamente trasmessi. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di inammissibilità attesa la provata insussistenza di uno degli elementi fondanti la richiesta di riapertura del procedimento archiviato.

6. Nonostante la natura assorbente del precedente motivo, appare altresì opportuno analizzare con attenzione l'oggetto sia dei due procedimenti all'epoca pendenti innanzi alla Procura Federale sia della documentazione inviata dalla Procura della Repubblica di Napoli il 5.7.2018. Seppure con un'intestazione quasi del tutto sovrapponibile (il 1040 reca come proprio oggetto "Notizie stampa in ordine ad un'indagine della DDA di Napoli avente ad oggetto presunte influenze di un esponente della criminalità organizzata sulla società SSC Napoli" mentre il 1289 si intitola "Accertamenti in merito a quanto riportato da articoli di stampa su presunti rapporti tra calciatori della SSC Napoli S.p.A. ed appartenenti alla criminalità organizzata"), il primo procedimento - stando anche a quanto affermato dalla medesima Procura appellante - aveva come oggetto precipuo gli eventuali rapporti dei tesserati della SSC Napoli con esponenti della famiglia Lorusso mentre il secondo riguardava maggiormente i rapporti dei medesimi tesserati con esponenti della famiglia Esposito.

Come riferisce la Procura Federale, la notevole massa di documenti inviati dalla Procura della Repubblica di Napoli, ancorchè richiesti nell'ambito del procedimento 1289, conteneva anche notizie relative ai rapporti dei suddetti tesserati con la famiglia Lorusso; pertanto, poiché oggetto precipuo del fascicolo 1289 erano i rapporti con la famiglia Esposito, la Procura aveva deciso di archiviare il procedimento 1289 e di riaprire quello 1440, facendovi confluire la suddetta documentazione che ha successivamente formato oggetto del deferimento che ha originato il presente procedimento.

Tale scelta, peraltro, appare contraddittoria. Difatti, in ossequio al descritto criterio di distinzione degli addebiti in base all'appartenenza del pregiudicato (presunto) frequentatore abituale dei tesserati della SSC Napoli all'una ovvero all'altra famiglia camorristica, non si comprende perché la Procura, anziché proseguire nell'attività di indagine oggetto del procedimento 1289, quanto meno per la parte relativa ai presunti rapporti dei tesserati con la famiglia Esposito, provvedendo poi ad aprire un nuovo fascicolo - ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, a riaprire il procedimento 1040 - per le questioni inerenti i rapporti con la famiglia Lorusso, abbia ritenuto di archiviare integralmente il procedimento 1289 e riaprire il 1440 facendovi confluire tutta la suddetta documentazione, ponendola alla base di un complessivo atto di deferimento nel quale - nonostante il suesposto principio di distinzione - sono stati contestati i rapporti dei tesserati della SSC Napoli con esponenti di entrambe le famiglie.

Pur non volendo affatto sindacare le scelte investigative della Procura, non può non rilevarsi che tale condotta appare contrastante con uno dei principi cardine dell'ordinamento sportivo, che impone tempi rapidi e certi non solo al giudizio ma anche all'attività di indagine. Infatti, laddove la Procura avesse proseguito l'attività di indagine di cui al procedimento 1218 avrebbe dovuto rispettare i termini di cui all'art. 32 *quinques* che avevano già cominciato a decorrere. Invece, procedendo all'archiviazione del procedimento 1218 ed alla riapertura del

1040, nonostante l'assenza di fatti nuovi, la Procura ha usufruito nuovamente della totalità dei tempi di indagine per valutare non già fatti nuovi ovvero circostanze inattese e inaspettate bensì i medesimi fatti già costituenti oggetti di ben due distinti procedimenti aperti e poi archiviati.

Una simile scelta, legittima in presenza di fatti nuovi, non appare corretta laddove i fatti medesimi originino da una richiesta avanzata dalla medesima Procura il cui accoglimento, quindi, non può costituire circostanza non conosciuta.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Sergio

Santoro
Pubblicato in Roma l'8 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio
Roberto Fabbricini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Di Sebastiano